

Al Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri

Richiesta di colloquio in merito a: presentazione del Comitato Romano Antirumore ed esposizione di fatti connessi.

Nella qualità di Consigliere del Comitato Romano Antirumore (C.R.A.), di esperto di Elettroacustica, di persona informata dei fatti, richiedo con la presente di poter incontrare il Comandante del Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, allo scopo di esporre quanto (per rispetto) è accennato in sintesi qui di seguito

Il Comitato Romano Antirumore è un'associazione volontaria, senza fini di lucro, dedicata a favorire la tutela dei cittadini dall'Inquinamento Acustico. Il nucleo fondatore del C.R.A. è costituito da cittadini che hanno subito -tutti ed in prima persona- le grandi difficoltà e gli elevati ed ingiustificati costi necessari al fine di ottenere la tutela della propria salute dalle immissioni acustiche causate da terzi.

Sono tra quei tanti italiani che credono sinceramente che i Carabinieri rappresentino il vero baluardo della certezza del diritto e della fiducia nella legalità. Per me -come per molti altri membri del C.R.A.- è spontaneo considerare il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri quale il necessario approdo alle nostre istanze di legalità, una volta constatata l'inefficacia, la lentezza, l'inutile costo per la collettività e l'insostenibile onere per i singoli dell'adire la propria difesa in ogni altro contesto.

E' importante che, prima di riversare il generale clima di sfiducia sulle pagine di giornali o sui mezzi di telecomunicazione, sia presente e chiara per i cittadini l'esistenza di almeno una Istituzione al di sopra di ogni critica: in questa prospettiva deve essere valutato il mio contributo di informazione.

Per la mia attività di consulente conosco un numero elevatissimo di casi -specialmente nell'ambito del Comune di Roma- che meriterebbero una particolare attenzione da parte di inquirenti e magistratura: proprio il fatto di poter confrontare gli esiti di

numerosi casi, mette me -e gli altri egualmente informati- nella condizione di porsi seri quesiti, di cui riferiamo.

A titolo di esempio possiamo citare la sentenza (allegata in copia) con cui un'attività di panificazione è stata "sospesa a causa delle immissioni intollerabili" che ammontavano ad appena 23 (ventitrè) deciBel (per periodi di minuti nella notte), mentre discoteche, pub e manifestazioni estive operano del tutto al di fuori di ogni limite di legge, con immissioni tipiche dell'ordine dei 59 dB"A" per periodi di ore (quattromila volte in termini energetici, escluso il fattore tempo). Sono noti (e perseguiti ?) casi di cointeressenze societarie tra ispettori PMP/ARPA e società di consulenza tecnica use a certificare l'assenza di inquinamento (in contrasto con una realtà tanto facilmente accertabile da lasciare esterrefatti), mai quanto il dover constatare che è accaduto che gli stessi ispettori avvertissero il disturbatore di abbassare il volume in sede di perizia, proprio della misura necessaria ad evitare la sanzione (vedi esposto Avv. P).

La sfiducia dei cittadini romani nei confronti delle Autorità Amministrative (e segnatamente nei confronti dei Dipartimenti X e V del Comune di Roma) è non solo -purtroppo- estrema, ma anche motivata da una serie di episodi di interpretazione univoca.

Come spiegare, per esempio, il fatto che il X Dipartimento elevi facilmente critiche alle Valutazioni di Impatto Acustico redatte da tecnici competenti che -con coscienza- hanno effettuato veri rilevamenti fonometrici presso le abitazioni adiacenti i locali o le manifestazioni musicali estive, arrivando a volte a rigettarle, mentre un ristretto numero di "tecnici di provata fiducia" vedono approvate finanche delle semplici simulazioni al computer, peraltro smentite alla prima prova dei fatti, tra le proteste della cittadinanza cui è evidente il superamento cospicuo dei limiti di legge ?

Come spiegare che dei veri controlli (ASL o ARPA) sulle manifestazioni estive siano incomprensibilmente rari nei mesi di giugno, luglio e nella prima metà di agosto e che, comunque, anche una volta rilevate pesanti infrazioni, le riaperture seguano pressochè istantanee, mentre la logica vorrebbe che esse venissero concesse solo ad inquinamento acustico contenuto (stabilmente) nei limiti di legge ?

Soprattutto, come spiegare l'assoluta mancanza di interesse, nemmeno semplice curiosità, da parte del X Dipartimento (sia della Dirigente che dei funzionari di grado più elevato) nei confronti di soluzioni tecniche potenzialmente in grado di risolvere il problema, con favore della salute della popolazione e, soprattutto, con un avvio al rispetto della legalità nel settore ?

Il nuovo approccio suggerito dal C.R.A.

In un clima di sfiducia così conclamato nei confronti delle Autorità Amministrative (Comune, X Dip., ASL, ARPA, ecc.) i cittadini intravedono -come unica possibilità di avviare il

rispetto della legalità nello specifico settore dell'Inquinamento Acustico da discoteche e manifestazioni musicali- un possibile intervento del Nucleo Operativo Ecologico, coordinato con la Magistratura Penale, che prenda in esame con la dovuta e particolare attenzione il complesso di reati penali eventualmente compiuti dai Tecnici Competenti incaricati dai gestori dei locali (e delle manifestazioni) di redigere le Valutazioni di Impatto Acustico indispensabili per la richiesta e la concessione dei nulla-osta all'esercizio delle attività.

Sin dai primissimi giorni successivi all'apertura di qualsiasi locale o manifestazione è -infatti- possibile verificare con grande semplicità se le dichiarazioni del Tecnico Competente siano veritiere o meno, se siano o meno in linea con i requisiti della Legge 447/95 e del suo decreto Applicativo n.215 del 16-4-1999, responsabilizzando opportunamente il redattore delle Valutazioni di Impatto Acustico non veritiere o erranee.

Ad ulteriore chiarimento di questo aspetto, allego copia di due documenti elaborati dal Comitato Romano Antirumore, di cui il primo spiega in dettaglio le ragioni della scelta (obbligata) di questa unica via di difesa per il cittadino, mentre il secondo (la lettera inviata in questi giorni a molti tecnici competenti) esemplifica gli obblighi degli stessi, citando opportunamente i testi effettivi di Leggi e D.P.C.M. vigenti.

In conclusione

Nel ribadire la più ampia disponibilità personale a collaborare, sia come semplice cittadino che come Consigliere del C.R.A. specificamente delegato a trattare gli aspetti tecnici, accenno qui di seguito proprio uno degli argomenti (tecnico-legale) sul quale è maggiormente sollecitato un colloquio.

Il problema riguarda l'onere della prova: i cittadini lamentano l'inerzia nelle attività di controllo, sia da parte di ASL che di ARPA, la quale però è -purtroppo- ben comprensibile ai tecnici che considerino con equità la scarsità di organico se rapportata alla vastità dei compiti di questi Enti.

Un intervento diretto del N.O.E. -in un contesto apparentemente solo amministrativo- potrebbe apparire inopportuno, sebbene auspicabile in supplenza: in realtà accade che questo intervento risulti indispensabile se si considera la reale natura di reato penale compiuta dai Tecnici Competenti nel certificare -falsamente- il rispetto delle norme amministrative, nonché il reato penale ex Art. 659 Comma 2 dei gestori che operino "al di fuori delle norme amministrative".

E' tuttavia vero che per qualsiasi altra fattispecie di reato penalmente perseguibile -inclusi i più gravi- una testimonianza imparziale e documentata (o, meglio, verificata) costituisca l'unico elemento probatorio veramente utile ed indispensabile al fine di poter erogare le dovute sanzioni, anche in assenza di altre prove (p.es. fotografiche) del reato.

Dunque una semplice testimonianza (giurata) da parte di un

tecnico, dotato di un fonometro certificato e di Classe-1, potrebbe costituire utile documentazione dei livelli di immissione illeciti presso civili abitazioni: l'elemento di verifica potrebbe essere costituito dalla registrazione digitale DAT (ammessa - peraltro- dal D.M. 16-3-1998) con segnali di calibrazione prima e dopo l'intervallo di misura, nonché contenente le voci dei presenti al momento della misura.

Un ulteriore e pleonastico elemento di prova potrebbe essere costituito dal sequestro momentaneo del calibratore, effettuato dall'ufficiale di P.G. eventualmente presente al momento della misura, insieme al nastro DAT calibrato con lo stesso apparato. Il calibratore potrebbe essere restituito a giorni, dopo un semplice controllo con un altro fonometro di Classe-1, diverso da quello di proprietà del consulente privato.

E' quindi importante che la cittadinanza conosca la via più efficace per tutelarsi e per facilitare la raccolta del necessario materiale probatorio: se è più auspicabile un intervento diffuso e coordinato del N.O.E. (o di altre forze) o se -in carenza di questo- possano efficacemente supplire le attività di monitoraggio e testimonianza di privati, comitati o altro.

Il problema che si vuole porre, in sintesi, è quello della efficace collaborazione nella raccolta di prove relative a reati penali (ex, Art. 373,481,482,483,489 C.P.) compiuti sia dal tecnico competente che da altri soggetti interessati alle predette vicende.

Roma 30 maggio 2001

In fede



Fabrizio Calabrese
Consigliere della Sezione Italiana
dell'Audio Engineering Society

IL GIUDICE

A scioglimento della riserva assunta nel procedimento RG /00 si osserva :
la ricorrente, assumendo di abitare in un villino a schiera, sito in una zona residenziale posta nella frazione di P C di F S e precisamente in via E F lamentava l'esistenza di immissioni sonore notturne dovute all'attività di panificazione svolta dalla P A nel locale sottostante la sua abitazione. Tali rumori avevano arrecato un notevole pregiudizio alla salute della G P che, a causa degli stessi, non riusciva a riposare durante le ore notturne.

Chiedeva pertanto di inibire alla resistente le illegittime immissioni sonore emettendo ogni altro provvedimento opportuno con condanna di quest'ultima al risarcimento del danno morale, biologico e psicofisico pari a £ 50.000.000 o da liquidarsi anche in via equitativa. Il ricorso deve essere accolto relativamente alla domanda volta ad ottenere l'eliminazione delle immissioni stesse.

Il ctu nominato in corso di causa ha accertato che il locale della resistente è sito al piano seminterrato del condominio di E. F di P C, mentre l'appartamento della ricorrente è situato al piano terra adiacente il locale di panificazione. La camera da letto della ricorrente si affaccia direttamente sulla rampa di accesso ed ingresso al locale, luogo ove avvengono le operazioni di carico e scarico della merce, necessarie per l'espletamento dell'attività. L'attività di panificazione si svolge per sei giorni alla settimana dal lunedì al sabato, con orario notturno dalle 22,30 alle prime ore del mattino. Se questa la configurazione dei luoghi, il Ctù, premettendo che l'area in esame ricadeva nella zona B di cui all'art 6 del D.P.C.M. 1/3/91 per la quale sono prescritti il limite notturno di 50 dB(A) con differenziale massimo di 3 dB(A) tra rumore ambientale e rumore residuo e che restava comunque valida ed operante la disposizione dell'art 4 del D.P.C.M 14/11/97 per la quale al di sotto dei 40 dB(A) a finestre aperte e 25 dB(A) a finestre chiuse non è applicabile il valore differenziale, ha risposto ai quesiti a lui sottoposti. A tale riguardo ha precisato che "il livello equivalente di pressione sonora L_{eq} durante il funzionamento dell'apparecchiatura si mantiene, a finestra chiusa, generalmente al di sotto dei 25 dB(A) di L_{eq} ; il livello di rumore residuo a finestra chiusa è di 19,9 dB(A); il valore differenziale tra rumore ambientale medio corretto su tutto il campo di misura e rumore residuo nella modalità finestra chiusa, è di 3,38 dB(A), eccede lievemente il limite differenziale di cui al D.P.C.M 14/11/97 dei 3 dB(A), a tale riguardo occorre sempre tenere presente il margine di incertezza dello strumento fissato in $\pm 0,7$; in fase di scarico e carico del mezzo di trasporto il livello di rumore ambientale a finestre chiuse risulta superiore al valore limite di accettabilità di 25 dB(A). In questa fase si è anche rilevata la presenza di componenti impulsive; in tal caso viene superato anche il limite differenziale; il valore del rumore ambientale a finestre aperte, anche in fase di carico e scarico del mezzo di trasporto prodotti finiti, risulta mantenersi al di sotto del valore limite assoluto individuato per la zona in esame in 50 dB(A) in periodo notturno". Inoltre il Ctù ha stabilito "a) il non rispetto del criterio differenziale per l'ambiente abitativo (la differenza tra il livello di rumore ambientale e quello residuo risulta pari a 3,38 dB(A) con margine di incertezza dello strumento $\pm 0,7$ dB(A); b) il rispetto del criterio assoluto, vale adire del limite di zona del livello di pressione sonora immesso nell'ambiente esterno con riferimento all'attuale classificazione provvisoria (zona B - limite notturno 50 dB(A)); c) ai fini della valutazione di cui all'art 844 cc il valore differenziale tra l'L 95 ambientale e l'L 95 residuo ha sempre evidenziato un delta < di tre decibel d) durante il sopralluogo si è potuto constatare che, con il trascorrere delle ore nel periodo notturno e la conseguente riduzione della rumorosità di fondo, all'interno della camera da letto dell'abitazione della ricorrente possono essere uditi impatti rumorosi dovuti ad eventi che potrebbero provocare il superamento del limite soggettivamente tollerabile di rumorosità per le ore destinate al riposo notturno". Quindi lo stesso Ctù conclude che il rumore presente è "al limite

dell'ammissibilità prevista dalle vigenti normative per le immissioni acustiche "e lo stesso consiglia opportuni accorgimenti descritti alle pagg 18 e 19 della ctu. Orbene se queste le misurazioni tecniche occorre puntualizzare che per giurisprudenza costante ai fini della determinazione dei limiti di tollerabilità delle immissioni sonore, deve applicarsi il criterio comparativo che assume come punto di riferimento il rumore di fondo, ritenendo intollerabili le immissioni che lo superano di oltre 3 decibel, inoltre le norme che disciplinano in via generale i livelli di accettabilità delle immissioni sonore, in quanto mirano ad assicurare alla collettività il rispetto di livelli minimi di quiete, perseguono finalità di interesse pubblico e sono, quindi, destinate a regolare i rapporti tra i privati e la p.a., e non già i rapporti di natura patrimoniale tra i privati, alla cui disciplina è destinato l'art 844cc. Pertanto, anche se le immissioni non superano i limiti fissati dalle norme di interesse generale, il giudizio sulla loro tollerabilità ai sensi dell'art 844 cc va effettuato ugualmente con riferimento alla situazione concreta "(Cass 5398/99) Alla luce dei criteri enunciati si desume che se pur il ctu ha classificato le immissioni al limite di accettabilità, dal momento che il superamento dei 3 decibel sarebbe pari solo a 0,38 con la possibilità di errore dello strumento di rilevamento di $\pm 0,7$, dal momento che il Ctù ipotizza l'insorgenza durante la notte di eventi esterni che potrebbero comportare il superamento del limite di tollerabilità ed, ancora, dal momento che solo in fase di scarico e carico si è accertato il superamento, a finestre chiuse, del limite di accettabilità, in concreto le immissioni sonore possono essere classificate intollerabili, soprattutto se si tiene conto che senza dubbio durante le operazioni peritali era interesse di parte resistente contenere i rumori normalmente connessi all'esercizio dell'attività. L'intollerabilità in concreto delle immissioni viene tra l'altro dimostrata non solo dal fatto che le stesse sono state valutate ai limiti estremi di accettabilità, come previsti dalle leggi vigenti, ma anche dal fatto che la ricorrente ha prodotto una serie di certificati medici dai quali risulta che la stessa è affetta da sindrome ansioso depressiva caratterizzata da insonnia. Certamente non vi è la prova per cui l'insonnia sia esclusivamente cagionata dai rumori, ma tale circostanza, unita ai dati sopra indicati (soprattutto se si tiene conto che lo strumento di rilevamento può sbagliare in eccesso, ma anche in difetto) evidenzia che in concreto le immissioni possono essere classificate come intollerabili.

Quanto al periculum in mora è indubbio che l'aggravamento della lesione della serenità personale della ricorrente, ossia l'alterazione del benessere psico-fisico del soggetto dovuta a stati d'ansia provocati da insonnia, costituiscono un pregiudizio imminente ed irreparabile cui occorre porre un veloce rimedio.

Deve pertanto ordinarsi in via cautelare la sospensione dell'attività di panificazione fino a quando non saranno adottati i rimedi di cui alle pagg 18 e 19 della perizia

Infine circa poi la domanda di risarcimento del danno, la stessa non può essere accolta dal momento che, in primo luogo, non è stata reiterata e pertanto sembra essere stata abbandonata ed, in secondo luogo, essendo il risarcimento configurato da una somma di danaro, il relativo danno eventualmente subito, consistente nella mancata fruizione della somma di danaro costituente, appunto, il ristoro del danno, non può ritenersi irreparabile.

PQM

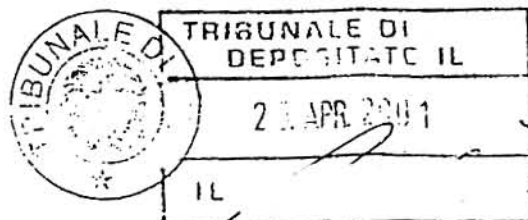
Accoglie il ricorso ed ordina alla resistente la sospensione dell'attività di panificazione a causa delle immissioni intollerabili fino a quando non saranno adottati i rimedi di cui alle pagg 18 e 19 della perizia d'ufficio;

rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno;

assegna 30 giorni per l'instaurazione del giudizio di merito

18/4/01

Il giudice



Il problema delle immissioni acustiche da impianti audio di discoteche

Il cittadino italiano soggetto alle immissioni acustiche prodotte dall'impianto audio di una discoteca, cinema, pub o altro locale adiacente alla sua abitazione ha dinanzi una serie di opzioni in ordine alla **tutela del suo diritto alla salute**, al riposo indisturbato.

1)- La prima opzione solitamente considerata è quella di **interpellare Carabinieri, Polizia Municipale o Vigili Urbani**, richiedendo un intervento per constatare il livello eventualmente illecito delle immissioni.

Il risultato è solitamente minimo, data la mancata disponibilità -da parte dei membri dei Corpi citati- dei fonometri, cioè degli strumenti tecnici per misurare la pressione sonora. Solo in caso di immissioni veramente abnormi è possibile vengano erogate sanzioni amministrative, con verbali di eventuale utilità successiva, in sede di eventuali giudizi civili o penali.

L'entità della sanzione è comunque minima, in rapporto al volume di attività del locale, ed il numero di interventi ottenibile -per esempio nel corso di una stagione estiva- è ovviamente limitato dall'esigenza di non distrarre le forze dell'ordine dai loro compiti istituzionali.

2)- La seconda opzione è quella di **esporre il caso alla A.S.L. di zona, o al Sindaco, che è l'autorità specificamente preposta** (dalla Legge 447/95) alla tutela della salute del cittadino dall'Inquinamento Acustico.

Non essendo solitamente dotate di fonometri e di tecnici competenti all'impiego degli stessi (se non -a volte- per il solo controllo dei livelli di pressione sonora nei luoghi di lavoro, ai sensi della Legge 277/91), **le A.S.L. richiedono l'intervento di tecnici dell'A.R.P.A.** (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente), di competenza specifica.

Il ridotto numero di tecnici A.R.P.A. in rapporto all'area di competenza e la necessità di impiegarli anche per rilievi di immissioni diurne (p.es. da motori, cantieri, condizionatori...), fa sì che difficilmente il loro intervento possa essere tempestivo, soprattutto nel caso di manifestazioni musicali o locali estivi all'aperto.

In caso di sopralluogo che -comunque- accerti la non liceità dei livelli di immissione, **la sanzione che deriva al gestore del locale è di natura amministrativa (due milioni)** e le prescrizioni in ordine alla successiva riduzione delle immissioni entro i limiti di legge possono essere tranquillamente ignorate dallo stesso gestore, contando sul fatto che è estremamente improbabile un secondo controllo nel corso della stessa stagione estiva.

Un verbale di accesso A.R.P.A. che riporti un cospicuo superamento ai limiti di immissione di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 è comunque di valido ausilio ai legali del cittadino disturbato come **elemento probatorio in occasione di eventuali vertenze civili ex Art.844 C.C. o penali ex Art. 659 C.P.**

3)- Una terza opzione è quella di **procedere direttamente per via legale**, in questo caso **penalmente, in base al comma 2 dell'Art. 659 C.P.**

Questa è -solitamente- la via meno efficace per la tutela del disturbato: qualsiasi eventuale **C.T.U.** (Consulenza Tecnica d'Ufficio) si svolge, infatti, in contraddittorio, in quanto al Consulente Tecnico d'Ufficio -nominato dal Magistrato- si affiancano, durante le operazioni peritali, due Consulenti Tecnici di Parte (**C.T.P.**), di cui quello nominato dal locale avverte, ovviamente, di data ed ora dei rilievi fonometrici, con esiti scontati per la perizia, che è sempre un elemento fortemente favorevole al disturbatore.

La possibilità di fornire come materiale probatorio eventuali testimonianze e verbali, sia della Forza Pubblica che di Vigili, A.S.L. o A.R.P.A., è comunque dubbia ed in ogni modo foriera di notevoli allungamenti del corso della vicenda, ad inquinamento acustico ovviamente permanente.

4)- la quarta opzione è quella di procedere per via legale, ma questa volta in campo civile, cioè in base all'Art. 844 C.C.

Restano valide tutte le obiezioni sulla inefficacia delle **C.T.U.** e sulla possibilità che l'esito delle stesse sia non solo fuorviante ma addirittura regolarmente penalizzante per la vittima delle immissioni, per via dei meccanismi sopra citati.

Tuttavia l'instaurarsi di una vertenza civile comporta **tre importanti conseguenze per il gestore dell'attività disturbante** (assenti in caso di vertenza penale):

a)- una prima conseguenza sta nella possibilità che il magistrato stabilisca un cospicuo risarcimento a favore del disturbato (sono noti casi dell'ordine di centinaia di milioni, dovuti sia al danno alla salute che al deprezzamento della proprietà soggetta alle immissioni);

b)- la seconda possibilità è che (in sede di Art.700) il Magistrato imponga il rispetto dei limiti di immissione (qui più severi che per la Legge 447/95), caso in cui la mancata ottemperanza -da parte del gestore del locale- configura una palese infrazione all'Art. 650 del Codice Penale, reato rilevante.

Per quanto poi riguarda le prescrizioni del Magistrato, è noto il caso in cui, essendo stato prescritto di ridurre le immissioni ed essendovi provveduto con un semplice limitatore elettronico (facilmente disinseribile dal personale tecnico del locale), la successiva sentenza abbia preso atto della inefficacia di questa soluzione, **inibendo del tutto l'attività di programmazione musicale nel locale.**

c)- la terza conseguenza -di tipo tecnico- è che in sede di vertenze ex Art.844 C.C. è ritenuto intollerabile ed illecito un livello di immissione sonora che superi di 3 (tre) deciBel il livello del Rumore di Fondo (L-95), cioè il livello di rumore superato per il 95% del tempo di misura.

Questo livello non include i rumori veicolari, se non continui (caso raro) e **non sono previsti valori di soglia inferiori al di sotto dei quali il rumore è considerato non disturbante.**

Ben diversa e più sfavorevole è la situazione del cittadino disturbato se si considerano -invece- i valori limite di immissione concessi dalla vigente Legge Quadro n.447/95, **che disciplina (amministrativamente) la concessione delle licenze** all'apertura e conduzione di attività potenzialmente rumorose ed inquinanti.

Un solo esempio: il livello di Rumore Residuo, da non superare di più di 3 dB presso le abitazioni più vicine include ora il normale passaggio di veicoli e prevede delle soglie (notturne) di **40 dB"A" a finestre aperte e 25 dB"A" a finestre chiuse, al di sotto delle quali, per quanto silenziosa sia la zona, il locale viene comunque autorizzato ad operare.**

E' evidente che il cittadino esposto alle immissioni si confronti con un ventaglio di

scelte quanto mai **limitato negli esiti** ma **sicuramente lungo e costoso nell'attuazione**: questo spiega i risultati così limitati conseguiti da una legislazione tuttavia ampia ed articolata.

Il problema risiede nel fatto che questa legislazione è nata con l'obiettivo di provvedere ad una tutela amministrativa -priva di costi diretti per il cittadino- ma affidata all'efficienza ed alla severità delle strutture pubbliche responsabili di tutela e controllo.

Un suggerimento

Il modo migliore per difendersi -per il cittadino disturbato- è proprio quello di favorire l'applicazione delle leggi vigenti proprio assecondandone lo spirito ed i meccanismi attuativi, nel modo che **di seguito viene spiegato**.

Qualsiasi attività dotata di apparati potenzialmente inquinanti è soggetta all'obbligo di presentare una "Valutazione d'Impatto Ambientale (Acustico)" alla competente autorità, cioè il Comune (ASL) o il Dipartimento Ambiente dello stesso, nei centri maggiori.

La Valutazione d'Impatto Acustico **è compilata da un "tecnico competente"** iscritto ad un Albo regionale, dotato di strumentazione di misura di Classe 1 ed a conoscenza di tutta la legislazione specifica, incluse le norme tecniche attuative.

Il D.P.C.M. n.215 del 16/4/99 richiede che il gestore tenga nel locale -a disposizione delle Autorità- **una documentazione tecnica praticamente coincidente con la Valutazione d'Impatto Acustico**, ma redatta secondo le precise direttive indicate nello stesso Decreto. La pratica vuole che le due Valutazioni siano in pratica la stessa relazione, compilata dallo stesso Tecnico Competente, per conto del gestore, che la controfirma e la fa propria.

Per il rilascio del nulla-osta del Sindaco all'autorizzazione dell'attività è indispensabile che nella Valutazione d'Impatto Acustico sia chiaramente affermato il rispetto delle vigenti normative in termini di Inquinamento Acustico (cioè del D.P.C.M. 14/11/97) e che l'attività sia esercitata nel rispetto dei regolamenti specifici di settore (nel caso dei locali dotati di impianti audio rispettando il D.P.C.M. n.215 del 16/4/99).

Accade -purtroppo- che molti **"tecnici competenti"**, una volta verificato che i locali operano ben al di fuori dei limiti di legge, **invece di procedere come indicato dalle norme, "indicando al gestore del locale tutti gli interventi necessari perché non sia in alcun modo possibile il superamento dei limiti prescritti"** (come all'Art.6 del DPCM 16/4/99), si limitano a certificare l'installazione di limitatori -in realtà facilmente disinseribili- oppure affermano che i locali operano normalmente con livelli di pressione sonora in pista da ballo o in sala assai più limitati di quelli normalmente indispensabili a soddisfare le richieste del pubblico e dunque usuali per il tipo di attività.

Il D.P.C.M. n.215 del 16/4/99 -tuttavia- richiede espressamente al "tecnico competente" di effettuare gli accertamenti "nelle condizioni di esercizio più ricorrenti del locale, tenendo conto del numero di persone mediamente presenti, del tipo di emissione sonora più frequente e delle abituali impostazioni dell'impianto" (Art.5 del DPCM 16/4/99) e, all'Art.2, lo stesso Decreto indica i livelli massimi di pressione sonora ammessi nel locale **soltanto a condizione del rispetto dei limiti di immissione verso le abitazioni vicine** (come premesso al comma 1, citando il rispetto del D.P.C.M. 14/11/97).

Dunque il Tecnico Competente che operasse nel rispetto della normativa, dovrebbe

certificare soltanto al termine di una serie di controlli, una volta sicuro del rispetto sia dei limiti di esposizione del pubblico agli alti livelli di pressione sonora, sia dei limiti di immissione verso le abitazioni circostanti. In caso di mancato rispetto degli stessi limiti egli potrebbe ritirare la sua Valutazione, specie qualora sia informato che le sue eventuali direttive tecniche sono state disattese dal gestore del locale.

Purtroppo la pratica di queste ultime stagioni estive ha dimostrato un'evidente disponibilità dei "tecnici competenti" a certificare qualsiasi affermazione dei gestori dei locali, evitando di operare alcun successivo controllo (come invece suggerito dall'Art.5 del D.P.C.M. 16/4/99).

Il cittadino cui derivi un disturbo del riposo notturno da questa eccessiva disponibilità ed imprecisione può tuttavia tutelarsi efficacemente:

1)- Egli può richiedere, ai sensi della legge 241/90 (della "trasparenza"), che il Comune gli rilasci **copia della "Valutazione d'Impatto Acustico"** depositata dal gestore del locale prima della richiesta del nulla-osta all'attività.

Il cittadino deve soltanto dimostrare di essere parte interessata al procedimento di rilascio, in quanto potenzialmente disturbato, come vicino prossimo al locale.

2)- La Valutazione dovrà contenere l'elenco degli apparati audio presenti nel locale, l'indicazione dei loro livelli di operazione ed **il risultato dei rilievi fonometrici condotti presso le abitazioni confinanti** (a volte sostituiti da previsioni): tutta questa documentazione ha un evidente valore probatorio in caso di successive vertenze legali, specie in campo civile, per la richiesta di risarcimenti.

3)- Qualora l'esame della Valutazione faccia emergere la possibilità che essa **contenga affermazioni false, tecnicamente erronee o insufficienti**, allora il cittadino può segnalare il caso al Comune ed al Tecnico Competente, il quale può apportare le correzioni -assumendosi le responsabilità connesse- ovvero può ritirare la Valutazione, privando il locale dei presupposti per la concessione del nulla-osta e dunque dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività (**il che fa evidentemente cessare immediatamente il disturbo**, poiché un'attività non autorizzata può essere inibita mediante un semplice intervento di Vigili, Polizia Municipale o Carabinieri).

4)- Nel caso il Tecnico Competente riaffermi la validità del suo operato e la veridicità dei suoi scritti, **ma tuttavia dal locale provengano ancora immissioni acustiche superiori ai limiti di legge**, il cittadino può segnalare alla Procura della Repubblica la possibilità di una serie di reati penali, compiuti dal "tecnico competente", dal gestore del locale o dai pubblici uffici, e cioè:

Art.373 C.P.: falsa perizia o interpretazione;

Art.481 C.P.: falsità ideologica in certificati;

Art.482 C.P.: falsità materiale commessa dal privato;

Art.483 C.P.: falsità ideologica commessa dal privato in atti pubblici;

Art.489 C.P.: uso di atto falso;

ed altri eventuali, da valutare nella fattispecie.

5)- L'accertamento della sussistenza di un reato penale è effettuato dalla Polizia Giudiziaria, che può avvalersi o meno dei tecnici A.R.P.A., con un rigore ed una tempestività -auspicabilmente- ben differenti da quanto atteso in caso di semplice violazione amministrativa al dettato della Legge 447/95 e Decreti applicativi.

Il cittadino disporrà comunque di una migliore documentazione probatoria, atta a consentirgli un più rapido e sicuro ottenimento dell'eventuale risarcimento da richiedere per via civile, con una chiara individuazione dei soggetti e delle responsabilità personali sia del gestore, che del Tecnico Competente, che di altri.

Un documento C.R.A.